



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. _29_
DEL __05.09.2012__

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria di 1^ convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO : PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA SOCIETA' CONSORZIO CAVE S.R.L. - PARERE IN MERITO AL RIUSO FINALE DELL'AREA ED IMPEGNO SUCCESSIVO ALLA VARIANTE DI P.R.G.C. - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.

L'anno duemiladodici, addì __CINQUE__ del mese di __SETTEMBRE__ alle ore 18,30, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
BOVIO Mariella	Sindaco	X	
BAGNATI Matteo	Consigliere	X	
BARACCO Luigi	Consigliere	X	
BIFULCO Filomena	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Claudio	Consigliere		X
BOVIO Damiano	Consigliere		X
BRUSATI Giorgio	Consigliere	X	
DELCONTI Giovanni	Consigliere	X	
EMMA Giuseppe	Consigliere	X	
GAGLIARDI Luca	Consigliere	X	
MIGLIO Claudio	Consigliere	X	
MIGLIO Giacomo	Consigliere	X	
PARMIGIANI Davide	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
TETTONI Fabrizio	Consigliere	X	
ZANINETTI Massimo	Consigliere	X	
TOTALE		15	2

Assiste il Segretario comunale, Dott.ssa GIUNTINI Francesca, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOVIO Dott.ssa Mariella, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione C.C. n. 29 in data 05.09.2012

OGGETTO : PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA SOCIETÀ
CONSORZIO CAVE S.R.L
PARERE IN MERITO AL RIUSO FINALE DELL'AREA E IMPEGNO SUCCESSIVO ALLA
VARIANTE DEL P.R.G.C. - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.

L'Assessore all'Ambiente Zaninetti Massimo relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto:

Premesso che:

1. la società CONSORZIO CAVE S.r.l in data 15.02.2011 ha presentato alla Provincia di Novara il "Progetto di messa in sicurezza , recupero e ampliamento della cava di inerti in località C.na Badunotti"
2. che tale progetto è ubicato nel territorio comunale di Bellinzago Novarese ai seguenti riferimenti catastali:
Fg. 51 mapp. 10,12,17,52,160,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221, 222, 223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,248,253,278,279,280,281, 282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,328,329,330,331,332,333,335.
F. 52 mapp. 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,177,182,186,196,235.
F. 63 mapp. 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35, 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,126,129,130,131,133,134,135,136,137, 138,139,143,145,146,147,148,149,150,151,152,157,158.

Visto il D.P.A.E. (Documento programmatico attività estrattive) redatto dalla Regione Piemonte che all'art. 12 dispone che, i progetti di attività estrattiva, devono prevedere un riuso preventivamente deliberato dal Consiglio Comunale del Comune sede dell'intervento.

Visto inoltre il Piano delle attività estrattive della Provincia di Novara, approvato con D.C.R. n. 120 – 29781 in data 21.07.2011 il quale all'art. 36 prescrive che il riuso del sito debba essere ammesso solo a seguito di preventiva approvazione di Variante al PRG.

Rilevato dal progetto che l'intera area viene recuperata a fini naturalistici connessi con le caratteristiche territoriali già presenti ed in particolare:

- realizzazione di una limitata viabilità interna di servizio e accesso al sito in progetto;
- mantenimento delle aree boscate poste a sud, a est e a ovest,
- realizzazione di un lago artificiale
- messa a dimora di specie arboree ed arbustive
- messa a dimora di specie vegetali elofite, che andranno ad interessare parte del perimetro del lago e alcune aree poco distanti dalla riva, ma con acqua bassa, ricreando un habitat strettamente palustre;
- semina di un manto erboso polifita, che andrà ad occupare tutte le rimanenti superfici presenti all'interno del sito di intervento, che rappresenterà l'habitat di radura e che connetterà le altre neo unità ambientali ricreate;
- conseguente formazione di varie fasce ecotonali, rappresentanti aree ricche di biodiversità.

Vista la bozza di convenzione trasmessa in data 20.07.2012 prot. n. 10330 dalla Soc. Consorzio Cave S.r.l.

Preso atto che al termine della coltivazione l'area recuperata dal punto di vista naturalistico sarà messa a disposizione dalla ditta CONSORZIO CAVE S.r.l. anche per attività che il comune di

Bellinzago Novarese e altri enti o associazioni indicate dal comune, vorranno realizzare all'interno dell'area ed in particolare:

- a) visite guidate
- b) attività didattiche di studio dell'ambiente
- c) pesca sportiva.

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale per l'Ambiente nella seduta del 28.08.2012, dopo aver valutato la proposta di Convenzione trasmessa dalla Soc. Consorzio Cave S.r.l.

Il Sindaco invita alla discussione. Segue il dibattito per cui si fa rimando al verbale di seduta, durante il quale interviene il consigliere Miglio Claudio.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Vista la: L.R. n. 69/78 che disciplina l'attività di escavazione
L.R. n. 40/98 che disciplina la fase di valutazione di impatto ambientale
L.R. n. 44/00 che trasferisce le deleghe in materia all'Ente Provincia

Sentita la relazione dell'Assessore Zaninetti Massimo che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione;

Uditi i sopra citati interventi, per il cui contenuto integrale si fa rimando al verbale di seduta;

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica resa dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

PRESENTI N. 15
VOTANTI N. 15
VOTI A FAVORE N. 15
VOTI CONTRARI N. --
ASTENUTI N. --

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'Assessore Zaninetti, che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale, di:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla tipologia di riuso finale dell'area indicata in premessa, così come previsto dal progetto.

2. DI PREDISPORRE nel corso di realizzazione del progetto estrattivo, apposita Variante al P.R.G.C. relativamente all'area oggetto di intervento, con destinazione area di cava.
3. DI APPROVARE l'allegata bozza di "Convenzione per la messa in sicurezza, il recupero e l'ampliamento della cava di inerti in località C.na Badunotti" relativa al progetto presentato dalla Soc. Consorzio Cave S.r.l. di Bellinzago Novarese.
4. DI INCARICARE la Società Consorzio Cave S.r.l. a contrarre apposita fideiussione, a favore del Comune di Bellinzago Novarese, a garanzia dell'effettuazione degli interventi di recupero, nella misura derivante dalla vigente normativa.
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio preposto la sottoscrizione della Convenzione in oggetto.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 15

VOTANTI N. 15

ASTENUTI N. --

VOTI A FAVORE N. 15

VOTI CONTRARI N. --

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che viene conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa BOVIO Mariella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 10.09.2012 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 10.09.2012

Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI

CONVENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL RECUPERO E L'AMPLIAMENTO DELLA CAVA INERTI IN LOCALITÀ C.NA BADUNOTTI
PROPONENTE : CONSORZIO CAVE S.r.l.

L'anno duemila_____ addì_____ del mese di _____ presso la sede Municipale di via Matteotti n. 34, in esecuzione alla deliberazione della G.C. n. _____ del _____; tra il Comune di Bellinzago Novarese (NO) (P.IVA 00190090035) in persona del Responsabile di Servizio geom. Battioni Vito, domiciliato per la carica in Bellinzago Novarese via Matteotti n. 34 da una parte, ed il sig. Frattini Ezio nato a Bellinzago Novarese (NO) il _____ in qualità di Legale Rappresentante della ditta CONSORZIO CAVE S.r.l. (P. IVA 01387770033) con sede in via Don Minzoni, n. 22 Bellinzago Novarese;

Premesso che:

6. la ditta Frattini Roberto & F.lli S.r.l. con sede in Bellinzago Novarese (C.F. _____) via Libertà n. 70 risultava titolare di un'autorizzazione per la coltivazione di cava in località C.na Badunotti, scaduta in data 30-04-2004;
7. la ditta Consorzio Cave ha presentato un progetto per la messa in sicurezza, il recupero e l'ampliamento della cava inerti in località C.na Badunotti, sull'area contraddistinta al N.C.T. del Comune di Bellinzago Novarese al
Fg. 51 mapp. 10,12,17,52,160,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,248,253,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,328,329,330,331,332,333,335.
F. 52 mapp. 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,177,182,186,196,235.
F. 63 mapp. 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,126,129,130,131,133,134,135,136,137,138,139,143,145,146,147,148,149,150,151,152,157,158.
8. il suddetto progetto è stato inoltrato alla Provincia di Novara in data 15-02-2011 come da nota del suddetto Ente in data 09.03.2011 prot. 44989;
9. in data 27-07-2011 prot. 12063 ed in data 05-05-2012 prot. 6404 a seguito di richieste formulate in sede di Conferenze dei Servizi sono pervenute le integrazioni al progetto presentato in data 15-02-2011;
10. la Provincia di Novara, con successive Conferenze dei Servizi effettuate in data 04.04.2011, 20.05.2011 e xx.xx.2012, ha quindi esaminato il progetto presentato in data 15-02-2011 e le relative integrazioni, ed ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla sua approvazione, come da determina n. xx del xx.xx.2012.
11. il progetto presentato prevede un recupero dell'area di tipo naturalistico con realizzazione di aree verdi e boscate, riqualificazione delle aree boscate e baraggive presenti nelle zone adiacenti l'impianto, la formazione di un bacino lacustre interno in ampliamento a quello già esistente, e la messa in sicurezza del fronte discariche sul lato sud;
12. che tale riuso dell'area è stato preventivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. xx del xx.xx.2012;
13. che il Piano Regolatore del Comune di Bellinzago Novarese prevede espressamente per tali interventi la stipula di una convenzione per il riutilizzo finale dell'area avente finalità pubbliche;
14. che tale riutilizzo è indicato anche nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Attività Estrattive Provinciali (P.A.E.P.), approvato in 21.07.2011 dal Consiglio Regionale, con D.C.R. N.120-29781 ed emanato dalla Provincia di Novara, così come specificato nell'Art. 40 "Indicazioni per il recupero delle cave con estrazione in falda".

Tutto ciò premesso la Ditta ed il Comune convengono di stipulare la seguente convenzione;

Art. 1

La ditta CONSORZIO CAVE S.r.l. si impegna a versare al Comune, € 30.000,00 (trentamila), a titolo di contributo degli oneri di escavazione relativi al materiale scavato in difformità dall'autorizzazione rilasciata con deliberazione del C.C. n. 204 del 16-06-98, e scaduta in data 30-04-2004. L'importo dovrà essere versato in due rate, a tre e sei mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo.

Art. 2

La ditta si impegna:

- ad ottemperare a quanto previsto nel progetto rassegnato in data 14-02-2011, ed oggetto di valutazione in sede di Conferenza dei Servizi tenutesi nei giorni 04.04.2011, 20.05.201, 12.07.2012, e 10.09.2012, e nelle ulteriori prescrizioni che dovessero essere impartite durante l'esecuzione dei lavori;
- a rispettare ogni altra prescrizione indicata nel provvedimento autorizzativo, e nelle prescrizioni formulate con determina della Provincia di Novara in data xx.xx.xxxx n. xx;
- a eseguire l'intervento di completa messa in sicurezza delle discariche presenti entro sei mesi dall'inizio dei lavori, e comunque prima di ogni altro intervento;
- a ripristinare la recinzione esistente;
- a rimuovere il terrapieno posto lungo la SP 4;
- a disporre il trasporto del materiale prelevato, lungo il seguente tragitto: SP4 verso sud, SP4A, SS32, per immettersi poi sulla viabilità posta nel territorio oleggese, evitando il percorso verso l'abitato di Bellinzago Novarese;
- ad eseguire gli interventi nel seguente orario:
 1. giorni feriali dalle ore 7 alle ore 19
 2. sabato dalle ore 7 alle ore 13.

Art. 3

Prioritariamente ad ogni lavoro di escavazione di materiale, dovrà essere eseguito l'intervento di messa in sicurezza delle discariche presenti (fronte sud).

L'area di intervento dovrà essere delimitata dal progettista e dal tecnico nominato dal comune e solo l'eventuale materiale di fondo scarpa potrà essere asportato in contemporanea con il recupero del fronte.

Alla fine di ogni singolo lotto, previsto dal progetto, dovranno essere eseguiti gli interventi di recupero ambientale previsti. L'esecuzione dei lavori di scavo dei lotti successivi potranno essere eseguiti soltanto alla fine dei lavori di recupero ambientale dei lotti precedenti.

L'inadempimento a quanto sopra prescritto, sarà motivo di sospensione lavori, sino alla presentazione, da parte della ditta, di una proposta con le modalità operative per il recupero dei lavori non eseguiti. In caso di recidiva si procederà, senza che la ditta possa pretendere alcun indennizzo o danno, con la revoca dell'atto autorizzativo.

Art. 4

La ditta si impegna inoltre a costituire a favore del Comune, prima del rilascio dell'atto autorizzativo, una garanzia finanziaria, anche mediante deposito cauzionale o polizza fideiussoria, nella misura che sarà stabilita dagli Enti preposti, che garantirà il Comune circa la realizzazione di ogni opera e/o adempimento previsto dall'atto autorizzativo, dalla convenzione, e da eventuali ulteriori disposizioni impartite dagli organi di controllo.

Art. 5

Le parti procederanno, a spese compensate, alla chiusura delle pratiche legali in corso, venendo meno l'oggetto del contenzioso.

Art. 6

La ditta CONSORZIO CAVE S.r.l. si impegna a corrispondere al Comune di Bellinzago Novarese ed alla Regione Piemonte la somma di € 0,49 al mc., del materiale estratto, così suddivisa: € 0,34 al Comune ed € 0,15 alla Regione.

Entro mesi 2 (due), e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione, l'Impresa dovrà comunicare al Comune ed alla Regione le modalità di quantificazione del materiale scavato:

- a) in relazione alla cubatura annua estraibile prevista dal progetto autorizzato ai sensi della L.R. 69/1978 e s.m.i;
- b) mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) ai sensi degli art. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. come da modello allegato alla D.G.R. 7-8070 del 28.01.2008.

Nel caso del punto a) a conclusione dell'attività estrattiva l'Amministrazione Comunale e l'Impresa esercente potranno effettuare le necessarie verifiche per valutare quanto dovuto nell'ultimo anno.

Nel caso del punto b) l'Impresa, dovrà fornire la documentazione idonea, nonché verificabile, atta a comprovare le volumetrie estratte e le detrazioni previste.

I pagamenti dovuti al Comune dovranno essere eseguiti in due rate nei seguenti periodi :

1. l' acconto, dal 1 luglio al 28 agosto dell'anno per il quale è dovuto il contributo,
2. il saldo, dal 1 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo per il quale è dovuto il contributo,

Per la Regione Piemonte i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate nella D.G.R. 7-8070 del 28.01.2008, e D.G.R. 35-3839 del 08.05.2012.

Il mancato o non corretto pagamento delle Tariffe del diritto di escavazione per l'anno di competenza costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 17 della L.R 22 novembre 1978 n. 69.

Le tariffe, di cui al primo comma, verranno aggiornate periodicamente con Deliberazione della Giunta Regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si farà riferimento alla vigente normativa regionale, con particolare riferimento alla L.R 22 novembre 1978 n. 69, L.R. 23.04.2007 n. n.9, alla D.G.R. n. 7-8070 del 28.01.2008, ed alla D.G.R. 35-3839 del 08.05.2012.;

Art. 7

La regolare esecuzione dei lavori sarà accertata da tecnici, incaricati dal Comune, che effettueranno rilievi topografici di controllo della morfologia della cava, verificheranno la conformità degli interventi effettuati al progetto autorizzato, ed in caso di autocertificazione, verificheranno il quantitativo del materiale scavato.

Le frequenze di tali controlli è così stabilita:

- a) al termine della messa in sicurezza delle discariche presenti (fronte sud);
- b) al termine del recupero ambientale di ogni lotto;
- c) a seguito di presentazione di autocertificazione, nel caso l'impresa opti per tale modalità.

Dovranno comunque essere garantiti n. 2 controlli semestrali annui.

A seguito di ogni controllo verrà redatta apposita relazione tecnica.

I nominativi dei tecnici saranno comunicati alla ditta CONSORZIO CAVE S.r.l. entro mesi 1 (UNO), dalla data di affidamento incarico.

I costi di tali verifiche saranno, dal Comune, posti a carico della ditta CONSORZIO CAVE S.r.l.

Il pagamento, da parte della Società, dei tecnici incaricati del controllo, è condizione imprescindibile alla continuazione dei lavori, pertanto qualora lo stesso non venga eseguito, i lavori verranno sospesi, senza che la stessa nulla abbia a pretendere a titolo di danno.

Art. 8

Ogni modifica del progetto dovrà essere preliminarmente sottoposta all'esame degli Enti preposti.

Art. 9

Al termine della coltivazione l'area recuperata dal punto di vista naturalistico sarà messa a disposizione dalla ditta CONSORZIO CAVE S.r.l. anche per attività che il comune di Bellinzago e altri enti o associazioni indicate dal comune, vorranno realizzare all'interno dell'area ed in particolare:

- d) visite guidate
- e) attività didattiche di studio dell'ambiente
- f) pesca sportiva

Gli ingressi all'area dovranno essere preventivamente comunicati alla ditta che predisporrà i percorsi interni al fine di garantire condizioni di sicurezza per i visitatori. Le associazioni indicate dal comune potranno inoltre stipulare convenzioni specifiche per la fruizione dell'area.

Art. 10

Gli obblighi inerenti l'utilizzo a fini naturalistici vengano assunti, al termine di lavori, in caso di cessazione di ogni attività da parte della Società CONSORZIO CAVE S.r.l., dai proprietari e/o dai subentranti di altri diritti reali;

Art. 11

La ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino ambientale ed in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di Polizia Mineraria.

Art. 12

Ogni importo, tassa e spese di registrazione inerenti alla registrazione del presente atto, è a carico della ditta. CONSORZIO CAVE S.r.l..

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DITTA

IL COMUNE
